



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

N. 75/2022 Registro Deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 29/11/2022

Oggetto: PIANO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

L'anno 2022 addì 29 del mese di 11 alle ore 21:00 nella sede delle adunanze, con possibilità di collegamento da remoto in videoconferenza, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Assente
ASTUTI SAMUELE	CONSIGLIERE	Presente
CARANGI MARIA CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
CENTANIN DONATELLA	CONSIGLIERE	Assente
RODIGHERO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
CROCI ALBA	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
CAMBIANICA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
MALNATI CARLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MANINI OLINTO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
MUNARI CARLA LEOPOLDA	CONSIGLIERE	Presente
GULINO DANIELA	CONSIGLIERE	Assente
CASSINA PAOLA LORENZA	CONSIGLIERE	Presente
REGAZZONI GRETA	CONSIGLIERE	Assente
NEGRO STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
VANZO ROBERTINO	CONSIGLIERE	Assente
DAMIANI SANDRO	CONSIGLIERE	Presente

Assenti: 5, Bellifemine Maria Irene, Centanin Donatella, Gulino Daniela, Regazzoni Greta, Vanzo Robertino.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MANINI OLINTO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'Argomento in oggetto.

Su relazione dell'Assessore CANNITO NADIA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Sentita la discussione apertasi sull'argomento:

PRESIDENTE

La parola torna all'Assessore Cannito.

ASSESSORE CANNITO

Sì, allora, questo è un documento prettamente tecnico la ricognizione delle partecipate bisogna farla entro il 31/12, questo ci richiede la norma. Vado a dare lettura delle nostre partecipazioni al 31/12, appunto: Alfa S.r.l. gestione del servizio idrico integrato, partecipazione diretta 0,94 394%; partecipazione indiretta la Prealpi Servizi S.r.l. che fa parte di Alfa, di cui quota indiretta al Comune di Malnate, pari allo 0,16%. Probabilmente, questa partecipazione indiretta non ci sarà più il prossimo anno, perché quest'Azienda è in liquidazione; ACS AGAM S.p.A. attività di distribuzione del gas naturale e dei segmenti del servizio idrico, lo 0,00098% partecipazione indiretta nessuna. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore. Ci sono interventi sul punto 4? Non risultando interventi sul punto 4, mettiamo in votazione il punto 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U., entro il 31 dicembre 2022 il Comune deve provvedere ad effettuare una razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2021, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che alla data del 31/12/2021 il Comune di Malnate possedeva le seguenti partecipazioni:



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Denominazione	Attività svolta	Partecipazione diretta	Partecipazioni indirette
ALFA SRL	Gestione del servizio idrico integrato	0,94394%	PREALPI SERVIZI SRL di cui quota indiretta comune di Malnate pari a 0,16%
ACSM AGAM SPA	Attività di distribuzione del gas naturale e dei segmenti del servizio idrico	0,00098%	NESSUNA

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra si rileva che:

- le società partecipate gestiscono per conto del Comune di Malnate servizi di interesse locale e precisamente:
 - **Società ALFA SRL** gestisce il servizio di fognatura e depurazione delle acque per l'intero territorio comunale, in quanto società inhouse della Provincia di Varese affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato (attività non svolta per l'ente da altri soggetti pubblici o privati);
 - **ACSM AGAM SPA** gestisce tramite la sua partecipata LERETI spa il servizio di acquedotto per l'intero territorio comunale (attività non svolta per l'ente da altri soggetti pubblici o privati);
- la partecipazione alle stesse risulta importante per l'Amministrazione Comunale in quanto le società svolgono servizi essenziali nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato, contribuendo a migliorare la qualità della vita e il rispetto delle risorse.
- non si rilevano attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali rientrando nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016.
- non si rilevano le ipotesi previste dall'art. 20 c. 2 del D.Lgs. 175/2016 per l'adozione del piano di razionalizzazione previsto dallo stesso articolo, in quanto alla data del 31/12/2021:
 - non si rilevano situazioni di criticità relative ai limiti del fatturato e al numero dei dipendenti;
 - non vi sono altre società che svolgono attività analoghe,
 - non vi è necessità di contenimento dei costi tenuto conto che i bilanci rilevano utili di esercizio;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- per quanto riguarda le quote di partecipazione indiretta, considerato che le stesse sono funzionali all'operatività delle società partecipate direttamente, e tenuto conto della percentuale irrilevante di possesso da parte del Comune di Malnate, non si ritiene di intraprendere azioni di razionalizzazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato nella seduta della competente Commissione Consiliare del 23/11/2022;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione in data 29/11/2022 e allegato alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 sotto il profilo tecnico del presente atto;

DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti: 9

Consiglieri astenuti: 3 Cassina Paola Lorenza, Negro Stefano, Damiani Sandro.

Voti favorevoli: 9 Astuti Samuele, Carangi Maria Cecilia, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Malnati Carlo Giuseppe, Manini Olinto, Munari Carla Leopolda.

Voti contrari: 0

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Malnate alla data del 31/12/2021, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, nelle modalità indicate in premessa e come da schede allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale Allegato A), dando atto che non si rilevano partecipazioni da alienare.
- 2) **DARE ATTO** che l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette di cui al punto 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del CC n. 72 del 22 dicembre 2021 e che il processo di razionalizzazione successivo alla data del 31/12/2021, data di riferimento della presente revisione, sarà oggetto della futura delibera consiliare di razionalizzazione periodica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/16.
- 3) **DARE ATTO** che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 come risulta nella parte narrativa.
- 4) **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sez. di controllo della Regione Lombardia e al Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale, in considerazione delle ravvicinate scadenze di legge, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti: 9

Consiglieri astenuti: 3 Cassina Paola Lorenza, Negro Stefano, Damiani Sandro.

Voti favorevoli: 9 Astuti Samuele, Carangi Maria Cecilia, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Malnati Carlo Giuseppe, Manini Olinto, Munari Carla Leopolda.

Voti contrari: 0

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MANINI OLINTO

IL SEGRETARIO

TALDONE MARGHERITA